

LE GARANZIE STATALI A SUPPORTO DEGLI INVESTIMENTI

Valeria Pitzalis

Responsabile Area agevolazioni e contributi GARANZIA ETICA

Venerdì 05 marzo 2021

IL FONDO DI GARANZIA IL FONDU DI GARANZIA

LA GARANZIA PUBBLICA CHE FACILITA L'ACCESSO AL CREDITO DELLE PMI E DEI PROFESSIONISTI

Finalità

Il Fondo Centrale di Garanzia, disciplinato dalla Legge n. 662/96, art. 2, comma 100, lett. a) e s.m.i., è uno strumento introdotto per **facilitare l'accesso al credito delle imprese e liberi professionisti residenti sul territorio nazionale.**

Rilascio garanzia

Il Fondo opera rilasciando, in favore delle imprese (soggetto beneficiario finale), una **garanzia a prima richiesta** su tutte le operazioni finanziarie finalizzate alla **realizzazione di investimenti inerenti l'attività dell'impresa o per liquidità.**

Modalità

La garanzia viene calcolata **sull'importo dell'operazione finanziaria o in caso di leasing sull'importo dell'operazione finanziaria** al netto del canone anticipato.

IL FONDO DI GARANZIA

VANTAGGI

Ponderazione zero: l'intervento del Fondo è assistito dalla garanzia di ultima istanza dello Stato che comporta "attenuazione del rischio di credito" azzerando l'assorbimento di capitale sulla quota di finanziamento garantita

	SENZA FONDO DI GARANZIA	GARANZIA DIRETTA FONDO DI GARANZIA
IMPORTO	100	100
GARANZIA FdG	0	80%
ASSORBIMENTO	8	1,6
CAPITALE LIBERATO	0	6,4

Mitigazione del rischio: la garanzia diretta interviene, nel limite massimo di copertura deliberata, sull'ammontare dell'esposizione per capitale e interesse, contrattuali e di mora



IL FONDO DI GARANZIA

ACCESSO AL FONDO – Misura della garanzia

Importo massimo garantito **5 milioni per impresa** (ante decreto liquidità 2,5 milioni)

Garanzia max 80%

Regime de minimis
Regolamento 651/2014

- **Importo operazione:** nessun limite
- **Durata operazione:** nessun limite

Garanzia max 90%

Quadro temporaneo per le
misure Aiuti di Stato

- **Importo operazione** (sommato alle operazioni già concesse ai sensi del T.F.) non deve essere maggiore al 25% dei ricavi *ovvero doppio* della spesa salariale *ovvero fabbisogno* finanziario per costi d'esercizio o per costi di investimento
- **Durata massima operazione:** 72 mesi compreso eventuale preammortamento

Garanzia max 90% + 10% Confidi


Quadro temporaneo per le
misure Aiuti di Stato

- **Importo operazione** (sommato alle operazioni già concesse ai sensi del T.F.) non deve essere maggiore al 25% dei ricavi *ovvero doppio* della spesa salariale
- **Durata massima operazione:** 72 mesi compreso eventuale preammortamento

IL FONDO DI GARANZIA

SOGGETTI AMMESSI

- PMI, Consorzi e Professionisti
- Imprese **diverse** dalle PMI con un numero di ULA **non superiore a 249** (dal 01/03/2021 al 30/06/2021)
- settore agricolo (solo nell'ambito del Quadro temporaneo degli aiuti)
- settore finanziario, limitatamente alle attività dei promotori e mediatori finanziari (66.19.20; 66.12.21; 66.19.22) e dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni (66.21.00) solo per i finanziamenti con garanzia 100% (lettera m)



Nessuna valutazione
del merito di credito

SOGGETTI ESCLUSI

- le imprese che in data antecedente al 31/01/2020 presentavano esposizioni classificate come:
 - sofferenza
 - inadempienze probabili
 - scadute e/o sconfinanti deteriorate
- le imprese che in data antecedente al 31 dicembre 2019 all'art. 186-bis del regio decreto 16/03/1942, n. 267
 - sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale
 - hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis
 - hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67
- impresa in difficoltà, come definita dall'art. 2 art. 18 del regolamento 651/2014
- le imprese in stato di scioglimento o di liquidazione ovvero sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza

IL FONDO DI GARANZIA

ACCESSO AL FONDO – Massimali di aiuto

Regime de minimis
Plafond max nel triennio

- ❑ Altri settori: 200.000 €
- ❑ Settore produzione primaria: 20.000 €
- ❑ Settore pesca e acquacoltura : 30.000 €
- ❑ Trasporto merci su strada: 100.000 €

Regolamento 651/2014
(solo per investimenti)

- ❑ Altri settori: Micro e piccola impresa: 20% - Media impresa: 10%
- ❑ settori agricolo, forestale e zone rurali: 50% dell'importo dei costi ammissibili per le regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata e Sardegna; 40% dell'importo dei costi ammissibili altre regioni
- ❑ settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura 50 % della spesa totale ammissibile

Quadro temporaneo per le misure aiuti di Stato
massimali aumentati con la legge di bilancio 2021

- ❑ Altri settori: 1.800.000 € (in precedenza 800.000 €)
- ❑ Settore produzione primaria: 225.000 € (in precedenza 100.000 €)
- ❑ Settore pesca e acquacoltura: 270.000 € (in precedenza 120.000 €)

IL FONDO DI GARANZIA

GARANZIA A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE

di cui all'art. 56 del Decreto Legge del 17/3/2020 n. 18 (Decreto Cura Italia)

- ✓ Garanzia SUSSIDIARIA: può essere attivata dopo il termine delle azioni di recupero a perdita definitiva, salva la possibilità di richiedere l'escussione a titolo d'acconto nella misura del 50% del minor importo tra l'importo massimo garantito e la perdita stimata a carico del Fondo
- ✓ Richiedibile solo sulle operazioni NON garantite dal Fondo
- ✓ A titolo gratuito e senza valutazione del merito del credito
- ✓ Garantisce il 33% dell'importo dell'operazione o delle rate sospese oggetto della moratoria
- ✓ Validità: decade d'ufficio se entro 18 mesi dalla data del termine della misura (30/06/2021) non vengono avviate le procedure di recupero a seguito dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale o l'ammissione ad una procedura concorsuale e non viene comunicato al Fondo l'avvio delle azioni di recupero entro 6 mesi dalla data di avvio
- ✓ Richiesta liquidazione della perdita entro 180 gg dalla data del termine delle azioni di recupero o dall'accertata irrecuperabilità

IL FONDO DI GARANZIA

MONITORAGGIO DELLA GARANZIA

Comunicazioni successive alla concessione della garanzia – VARIAZIONI IN BONIS




ATTENZIONE: IL MANCATO INVIO DELLA CONFERMA DELLA GARANZIA E' CAUSA DI INEFFICACIA

IL FONDO DI GARANZIA

MONITORAGGIO DELLA GARANZIA

Comunicazioni successive alla concessione della garanzia – EVENTI RISCHIO



ATTENZIONE: IL MANCATO INVIO DELLA COMUNICAZIONE E' CAUSA DI INEFFICACIA DELLA GARANZIA

IL FONDO DI GARANZIA

MONITORAGGIO DELLA GARANZIA

Comunicazioni successive alla concessione della garanzia

EVENTI RISCHIO PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

PROPOSTA TRANSATTIVA



Comunicazione
entro 3 mesi dal
verificarsi dell'evento

AMMISSIONE DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE ALLE
PROCEDURE CONCORSALE



Comunicazione entro 6
mesi dalla registrazione
dell'evento in CCIAA

SEQUESTRO DISPOSTO DAL TRIBUNALE AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N.159/11, C.D. «CODICE ANTIMAFIA»



Comunicazione entro 6
mesi dalla registrazione
dell'evento in CCIAA

IL FONDO DI GARANZIA

MONITORAGGIO DELLA GARANZIA

Monitoraggio dei termini per l'attivazione della garanzia

OPERAZIONI CON PIANO DI
AMMORTAMENTO

✓ entro 18 mesi dalla data del primo evento rischio o se successiva dalla data di registrazione in CCIAA dell'ammissione alle procedure concorsuali

OPERAZIONI SENZA PIANO DI
AMMORTAMENTO

✓ entro 9 mesi dalla data del primo evento rischio o se successiva dalla data di registrazione in CCIAA dell'ammissione alle procedure concorsuali

ATTENZIONE: IL MANCATO RISPETTO DEI TERMINI E' CAUSA DI
INEFFICACIA DELLA GARANZIA

IL FONDO DI GARANZIA

SERVIZI OFFERTI

FONDO DI GARANZIA

- ✓ **Accesso al Fondo di Garanzia**
- ✓ **Gestione e monitoraggio delle posizioni**
- ✓ **Escussione della garanzia**
- ✓ **Art. 56 DL Cura Italia (garanzia su moratoria)**
- ✓ **Monitoraggio stock portafoglio**

LEGGE SABATINI

- ✓ **Supporto all'impresa presentazione domanda di agevolazione e rendicontazione**
- ✓ **Supporto alla banca adempimenti MiSE**
- ✓ **Consulenza e assistenza**

NOVITA' LEGGE SABATINI: CONTRIBUTO IN UN'UNICA SOLUZIONE